



PARERE MOTIVATO
n.65 del 9 Aprile 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per la demolizione di un edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio della ditta Chemviron italia s.r.l. nel Comune di Legnago (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Aprile 2019 come da nota di convocazione in data 5 Aprile 2019 prot. n.137342;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.393471 del 28.09.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per la demolizione di un edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio della ditta Chemviron italia s.r.l. nel Comune di Legnago;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 19650 del 22.02.2019, assunto al prot. reg. al n. 76475 del 22.02.2019, di ARPAV;
- Parere n. 813/U del 14.02.2019, assunto al prot. reg. al n. 63676 del 14.02.2019 del Distretto delle Alpi orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 215/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa a una variante allo strumento urbanistico, da attuarsi tramite procedura suap, per la demolizione di un edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio della ditta Chemviron italia s.r.l. nel Comune di Legnago. L'istanza è stata sottoposta alla verifica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. in quanto, come dichiarato nel RAP "l'area [...] è individuata dalla vigente strumentazione urbanistica comunale come "Opera incongrua", per la quale, oltre ad interventi di demolizione o conformazione, ricomposizione e riqualificazione, sono ammessi "interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica" e "lavori di manutenzione e adeguamenti igienico sanitari richiesti dalla vigente normativa". Non rientrando in tali tipologie quanto proposto dalla Ditta, è stato valutato necessario procedere con una specifica Variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR n.160/2010 e s.m.i., [...] e dell'art. 4 della LR 55/2012. Va evidenziato che la ditta in parola è attiva fin dal 1929 nella rigenerazione di carboni attivi esausti, nella commercializzazione ed insaccamento di carbone attivo e nel noleggio di filtri mobili. I carboni attivi trattati in modo da ottenere una struttura porosa sono in grado di assorbire molti tipi di sostanze e sono impiegati nella decolorazione alimentare, potabilizzazione dell'acqua, trattamento acque reflue, trattamento aria. La carica di carbone divenuta esausta deve essere sostituita o rigenerata. Nello stabilimento, pienamente attivo e vitale, sono attualmente impiegati 29 dipendenti diretti dell'azienda e altri 10 addetti, in pianta stabile, provenienti da imprese esterne; nell'anno in corso è programmato un potenziamento del personale operante con l'assunzione di ulteriori 3 unità lavorative a tempo indeterminato. Il Progetto in variante oggetto della presente valutazione si rende necessario in quanto Chemviron Italia S.r.l. prevede la demolizione del vecchio edificio non più efficiente, risalente a prima del 1942, e la sua ricostruzione per poterlo impiegare nell'attività come magazzino di carboni nuovi e rigenerati da commercializzare. In particolare, il Progetto in variante prevede la demolizione dell'edificio esistente (1.274,00 m²) e dell'annessa tettoia (227,25 m²) e la ricostruzione di un nuovo edificio, anch'esso ad uso magazzino, di dimensioni pari a 44,70 x 28,40 m (1.232,00 m²) e un'altezza sottotrave pari a 8,50 m (inferiore agli 11,80 m), per un volume complessivo di 10.472,00 m³. L'intervento previsto determina, rispetto allo stato attuale, la consistente riduzione dell'altezza dell'edificio di 3,3 m, la riduzione del volume di circa 4.500 m³ e la riduzione della superficie coperta di circa 250 m².



Dall'analisi sviluppata nel Rapporto Ambientale presentato è emerso che la previsione interessa un'area già edificata ed interna ad un insediamento produttivo esistente e che in relazione alle caratteristiche il progetto in variante non determinerà un incremento della capacità produttiva dell'insediamento, ma solo una razionalizzazione logistica delle attività svolte. Gli impatti previsti sono per la maggior parte di tipo trascurabile o assenti evidenziando unicamente possibili effetti relativi all'attività di cantiere per la demolizione della struttura esistente e per la costruzione del nuovo edificio, oltre che alla gestione delle acque meteoriche che interesseranno il nuovo edificio. In relazione a tali aspetti, il presente progetto in variante ha quindi individuato specifiche misure di mitigazione con l'eliminazione o la significativa riduzione dei possibili effetti indotti. Si rilevano, infine, anche significativi effetti positivi, prioritariamente connessi al mantenimento sul territorio comunale di un'attività produttiva storicamente presente, vitale ed attiva. Sono pervenuti due pareri da parte delle Autorità ambientali consultate che non hanno evidenziato possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della trasformazione. L'istanza è stata esaminata dalla Commissione per la VAS nella seduta del 12 febbraio 2018 la quale ha ritenuto opportuno sospendere l'esame dell'istanza al fine di consentire alcuni opportuni approfondimenti istruttori riguardo l'inquadramento della richiesta come una variante urbanistica e circa lo stato delle matrici suolo, sottosuolo e acque superficiali oggetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO). Sulla questione è stata svolta una riunione tecnica in data 19.03.2019 con il Comune e con la ditta ed acquisite dal Comune di Legnago (nota prot. n. 324 del 22.03.2019) e dalla Ditta (nota prot. n. 0/27/19 CCsq del 25.03.2019) le precisazioni e i chiarimenti necessari a dirimere e superate le problematiche emerse in sede di esame dell'istanza.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 aprile 2019, che propone di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per la demolizione di un edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio della ditta Chemviron Italia s.r.l. nel Comune di Legnago (VR), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

VISTA l'indicazione contenuta nella medesima relazione istruttoria che subordina l'efficacia del parere all'emanazione, da parte della competente Autorità, di un'attestazione con la quale si dà atto del percorso amministrativo seguito e che le relative procedure ambientali di Messa in Sicurezza Operativa o di bonifica sono state attuate in conformità alla vigente disciplina di settore.


VISTA altresì l'indicazione che in fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 215/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, per la demolizione di un edificio esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio della ditta Chemviron Italia s.r.l. nel Comune di



Legnago, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle D.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine